



COMUNE DI TEORA

Provincia di Avellino

COPIA

Numero 38 Del 28-12-23

Categoria

Classe

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria di Prima convocazione
Seduta Pubblica

Oggetto: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) ANNO 2024

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 L. 18.08.90, n. 241 copia del presente provvedimento viene oggi trasmessa per l'esecuzione al :

Servizio

- N. 1 – Affari Generali
- N. 2 – Demografico
- N. 3 – Polizia Urbana
- N. 4 – Commercio
- N. 5 – Ragioneria
- N. 6 – Tributario
- N. 7 – Lavori Pubblici
- N. 8 – Urbanistico
- N. 9 – Patrimonio
- _____
- _____
- _____
- Fascicolo

L' anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **08:30**, nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e statutarie in vigore, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

COGNOME E NOME	PRES. / ASS.
Chirico Pasquale	Presente
ZARRA SAVERIO	Assente
CASALE ELVIRA	Presente
DE ROGATIS SALVATORE	Presente
DONATIELLO VITO	Presente
DI DOMENICO FRANCESCO	Assente
FERRARA LUCA	Presente
VITIELLO FABRIZIO	Assente
CASCIANO ANTONIO	Assente
STEFANELLI MARILENA	Presente
MEGARO GIUSEPPE	Presente

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale SOLDOVIERI JOLANDA. Il Sig Chirico Pasquale in qualità di SINDACO, assunta la presidenza, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere e deliberare circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

Teora, Li, _____

I Segretario Comunale

Per Ricezione:

(firma leggibile)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopra riportati;

VISTA la proposta allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA l'istruttoria;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione e pertanto meritevole di approvazione;

A SEGUITO di votazione effettuata per alzata di mano il cui esito risulta essere il seguente :

Consiglieri presenti	7
Consiglieri assenti	4
Voti favorevoli	7
Voti contrari	0
Astenuti	0

DELIBERA

- **DI APPROVARE** in ogni sua parte e senza modifiche e/o integrazioni la proposta allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **DI FARE RINVIO** alla predetta proposta per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva della presente deliberazione;
- **DI DEMANDARE** ai competenti **responsabili di settore** l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 26;

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese , il cui esito è:

Voti favorevoli	7
Voti contrari	0
Astenuti	0

DELIBERA

Di dichiarare il presente **atto immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI TEORA

(Provincia di Avellino)

Proposta di Delibera del Consiglio comunale numero 38 del 11-12-2023

Oggetto: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) ANNO 2024

IL SINDACO

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata:

la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

la legge di Bilancio 2023 per l'unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50%;

Il comma 49 stabilisce che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle due riduzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno.

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*«748. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per **le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica**, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...»*

- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";

- al comma 751, che "...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";

- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento..";

- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è

riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;

- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: “... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, D.L. 132/2023 - Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali: L'**articolo 6-ter**, introdotto dal Senato, al **comma 1**, differisce al 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, pertanto:

“L'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite **l'elaborazione del Prospetto** di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, **decorre dall'anno di imposta 2025**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Mille proroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023. Conseguentemente, l'applicazione informatica denominata “Gestione IMU” con cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto – aperta ai comuni all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in esito all'entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, a decorrere dal 22 settembre 2023 – resterà a disposizione dei comuni, ai fini del **proseguimento della fase sperimentale** (che indicherà il 2024 come anno di compilazione), volta a simulare l'elaborazione del Prospetto. Si evidenzia che **l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica** per l'approvazione del Prospetto decorre **solo dall'anno di imposta 2025** e, pertanto, i Prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza.

Per l'anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono **continuare a trasmettere la delibera** di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L.n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite **l'inserimento del testo della delibera** stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. **Ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023** e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023.”

Rilevato che ad oggi differisce al 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze e pertanto ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023_ è possibile approvare le aliquote per il 2024 secondo i criteri già adottati nel 2022 e confermati nel 2023;

Vista la delibera consiliare n. 18 del 18/07/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 07 del 30/03/2023 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni IMU;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Licei (art. 1, commi da 639 a 641);
- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
- la disciplina dei rapporti tra IMU e ILIA per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 834 a 836);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

Visto Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04/08/2023, approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali (triennio 2024/2026) entro il termine del 31 dicembre previsto dal vigente TUEL;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 07 , in data 31/03/2005;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

Per tutto quanto precisato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato

- 1) di approvare per l'anno 2024, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'Imposta Municipale Propria, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquot e IMU ‰
1	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 – Detrazione d'imposta € 200,00	5‰
2	Regime ordinario dell'imposta - Aliquota per tutti gli altri immobili, fabbricati ed aree edificabili (su altri fabbricati diverse dall'abitazione principale (secondo – terzo case.....), aree fabbricabili/edificabili, altre fabbricazioni abitative oltre il numero legale...altri fabbricati rurali ad uso non strumentale) e per tutte le categorie d'immobili non incluse nelle sottostanti categorie	8,6‰
3	IMMOBILI LOCATI che la utilizzino come abitazione principale con contratti di fitto registrati. (regolamento IMU 2020 Aliquota ridotta)	5‰
4	- Altri immobili per italiani residenti all'estero AIRE anno 2024- 1° Abitazione(AIRE iscritti anagrafe Comune di Teora) (regolamento IMU D.C.C.N.18/2020 Aliquota ridotta) - Pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale (iscritti anagrafe Comune di Teora)	6,6‰
6	IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI	10,6‰ di cui 7,6‰ Stato
7	FABBRICATI PRODUTTIVI DI CATEGORIA D	8,6‰ di cui 7,6‰ Stato
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00

- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il giorno 1 gennaio 2024 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5) del presente dispositivo;
- 3) Per tutti gli altri casi non disciplinati si fa riferimento alla disciplina generale in materia Imposta Municipale Propria;
- 4) di stimare in € 229.574,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 40.359,66 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
- 5) **di provvedere per l'anno di imposta 2024, a trasmettere la delibera** di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L.n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite **l'inserimento del testo della delibera** stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2024**, nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto –aperta ai comuni all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in esito all'entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, a decorrere dal 22 settembre 2023 –che indicherà il 2024 come anno di compilazione, volta a simulare l'elaborazione del Prospetto, si evidenzia che i Prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza;
- 6) per l'unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia pari al 50% legge di Bilancio 2023;

- 7) **di dare atto** che la Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) ANNO 2024, costituisce allegato al bilancio di previsione 2024;

Il Sindaco
F.to Dott. Pasquale Chirico

Sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) ANNO 2024”, sono stati resi i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA` TECNICA**

Data: 11-12-2023

Il Responsabile del servizio
F.TO MAZZEI ANNA MARIA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 11-12-2023

Il Responsabile del servizio
F.TO MAZZEI ANNA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO Chirico Pasquale



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SOLDOVIERI JOLANDA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(1° c., art. 124 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267)

N. 812 Reg. Pubbl. del 29-12-2023

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell'Albo Pretorio, che copia in formato elettronico del presente verbale, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi all'Albo pretorio on line, nel proprio sito informatico www.comune.teora.av.it, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Teora li, @34 @

Il Responsabile del Servizio
F.to GUARINO GERARDO

AUTENTICA DI COPIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia è conforme all'originale agli atti di questo Comune.

Teora li, 29-12-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
SOLDOVIERI JOLANDA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(3° e 4° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

(N) perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con le modalità previste dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

() per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

Teora li, 09-01-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOLDOVIERI JOLANDA
